

**SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
PER LA SPONSORIZZAZIONE TECNICA E CON TOTALE ASSUNZIONE DA PARTE
DELLO SPONSOR DEI RELATIVI COSTI DI UN INTERVENTO DI RIGENERAZIONE
AGROFORESTALE DA EFFETTUARSI PRESSO UN'AREA DI PROPRIETA' DEL
COMUNE DI CARAVAGGIO IN LOCALITA' SANTUARIO SANTA MARIA DEL FONTE.**

ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016

Tra

Il **Comune di Caravaggio** con sede legale in piazza Giuseppe Garibaldi 9 a 24043 Caravaggio (BG), Codice fiscale/P.IVA 00228580163, rappresentata dall'Arch. Paolo Bordegari, nato a Romano di Lombardia (BG) il 19/10/1963 nella sua qualità di Responsabile Area IV^ Gestione del Territorio del Comune di Caravaggio (BG) domiciliato per la carica presso la sede legale del predetto comune, di seguito individuato come "Comune di Caravaggio" individuato come lo "Sponsee" o il "Comune",

e

La Società, con sede legale in (BG) in, P.IVA, rappresentata dal Sig., nato a (BG) il, nella qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della predetta società, di seguito individuata come la "Società" o come "Sponsor",

e

La Società, con sede legale in (BG) in, P.IVA, rappresentata dal Sig., nato a (BG) il, nella qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della predetta società, di seguito individuata come la "Società" o come "Sponsor",

di seguito definite, congiuntamente, come le "Parti"

Premesso:

- I. **che** è interesse del Comune di Caravaggio di gestire in modo sostenibile le aree verdi, incrementandone il numero, la consistenza e la qualità delle piante, anche attraverso iniziative di soggetti privati che contribuiscano ad aumentare la percentuale di aree forestali nel territorio comunale a beneficio della cittadinanza, secondo le forme previste dal Protocollo di Kyoto e dell'Accordo di Parigi; la valorizzazione e l'incremento del verde pubblico rappresentano infatti validi strumenti di mitigazione all'effetto serra, sia sul lato della riduzione delle emissioni di gas serra, sia ai fini dell'aumento degli stock di carbonio;
- II. **che** il Comune di Caravaggio intende provvedere mediante sponsorizzazione tecnica e con totale assunzione da parte dello sponsor dei relativi costi alla realizzazione di un intervento di rigenerazione agroforestale da effettuarsi presso un'area di proprietà del Comune di Caravaggio sita in località Santuario Santa Maria del Fonte

- III. **che** in particolare l'intervento di rigenerazione agroforestale (anche attraverso il coinvolgimento di diversi enti), deve essere rivolto allo sviluppo di uno stile di vita rigenerativo che accolga e integri, intrecciando produzione, ripristino e cura dell'ambiente, basse o nulle emissioni climalteranti nonché permettere la realizzazione di un frutteto urbano nell'area di proprietà comunale costituita da un terreno agricolo identificato al foglio n. 9 al mappale n. 12779 della superficie di mq. 10520, posto in prossimità del parcheggio comunale del Santuario Santa Maria del Fonte favorendo peraltro la valorizzazione ambientale dell'area e la vocazione turistica del sito;
- IV. **che** oltre al frutteto, nell'area dovranno essere piantumate piante ornamentali e fiori e creati percorsi naturali aperti al pubblico.
- V. **che** gli obiettivi di breve termine dell'intervento sono i seguenti:
- l'avvio di un processo scalabile per la rigenerazione territoriale;
 - la realizzazione di un primo impianto su un'estensione variabile da 0,5 a 0,9 ha
 - il coinvolgimento dei cittadini nella prima piantumazione con un evento pubblico;
 - lo svolgimento di iniziative annuali aperte al pubblico volte a favorire la raccolta fondi a scopo benefico con attività del tipo you pick garden;
 - garantire la manutenzione dell'area (compresa l'irrigazione di soccorso) con l'assistenza continuativa sul piano tecnico e operativo per il periodo di due anni dopo il primo impianto;
 - l'affidamento della gestione e della manutenzione (al termine dei due anni di gestione garantita dallo sponsor) ad enti del terzo settore del territorio;
- VI. **che** in data, con deliberazione n., la Giunta Comunale di Caravaggio ha deliberato di delegare il Responsabile dell'Area IV^ Gestione del Territorio Bordegari Arch. Paolo a individuare uno sponsor che proceda all'intervento di rigenerazione agroforestale di cui ai punti precedenti e a sottoscrivere con il medesimo soggetto apposito contratto di sponsorizzazione tecnica e per la realizzazione dell'intervento suddetto;
- VII. **che** in data prot. lo Sponsor ha presentato al Comune una proposta, nella forma della sponsorizzazione tecnica, per l'esecuzione di un intervento di rigenerazione agroforestale come descritto nell'Allegato (il "**Progetto**") da eseguirsi sui Terreni di cui sopra;
- VIII. **che** l'avviso pubblico della manifestazione di interesse relativo al ricevimento della Proposta è stato pubblicato sul sito istituzionale dello Sponsee dal fino al con il numero di protocollo 32629;
- IX. **che** con determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di Caravaggio n. del la Proposta è stata quindi ritenuta ammissibile ed è stato approvato lo schema del contratto di sponsorizzazione per la realizzazione del Progetto;
- X. **che** nell'ambito della fase di negoziazione del contratto il Comune di Caravaggio e gli altri enti competenti in materia hanno rilasciato i necessari atti di assenso in merito all'esecuzione del Progetto presentato dallo Sponsor

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione, nella forma della sponsorizzazione tecnica e con totale assunzione da parte dello Sponsor dei relativi costi nei limiti previsti dal successivo art. 6, dell'intervento di rigenerazione agroforestale urbana come descritto nel Progetto.

Articolo 3 - Impegni dello Sponsor

Lo Sponsor si impegna a propria cura e spese ed in conformità al progetto approvato:

- a) a realizzare un frutteto urbano nell'area di proprietà comunale costituita da un terreno agricolo identificato al foglio n. 9 al mappale n. 12779 della superficie di mq. 10520, posto in prossimità del parcheggio comunale del Santuario Santa Maria del Fonte favorendo peraltro la valorizzazione ambientale dell'area e la vocazione turistica del sito;
- b) oltre al frutteto, nell'area dovranno essere piantumate piante ornamentali e fiori e creati percorsi naturali aperti al pubblico.
- c) a garantire nel breve termine i seguenti obiettivi: l'avvio di un processo scalabile per la rigenerazione territoriale; la realizzazione di un primo impianto su un'estensione variabile da 0,5 a 0,9 ha; il coinvolgimento dei cittadini nella prima piantumazione con un evento pubblico; lo svolgimento di iniziative annuali aperte al pubblico volte a favorire la raccolta fondi a scopo benefico con attività del tipo you pick garden; garantire la manutenzione dell'area (compresa l'irrigazione di soccorso) con l'assistenza continuativa sul piano tecnico e operativo per il periodo di due anni dopo il primo impianto; l'affidamento della gestione e della manutenzione (al termine dei due anni di gestione garantita dallo sponsor) ad enti del terzo settore del territorio;
- d) a fornire supporto allo Sponsee per gli altri adempimenti del Progetto e per la definizione delle modalità di comunicazione dell'iniziativa nelle aree suddette.

Resta inteso tra le Parti che a partire dal terzo anno dal termine della piantumazione la manutenzione dell'area resterà in capo allo Sponsee qualora non sia possibile l'affidamento della gestione e della manutenzione (al termine dei due anni di gestione garantita dallo sponsor) ad enti del terzo settore del territorio;

Articolo 4 - Impegni dello Sponsee

Lo Sponsee effettuerà la vigilanza ed il controllo sul rispetto degli obblighi contrattuali assunti dagli "Sponsor". Qualora fossero riscontrati casi di negligenza, lo Sponsee procederà ad una formale contestazione nei confronti degli "Sponsor" richiedendo le opportune spiegazioni e intimandogli l'obbligo ad adempiere.

Ai fini dell'esecuzione del presente contratto, lo Sponsee si impegna:

- a) a mettere a disposizione dello Sponsor le aree di proprietà del Comune di Caravaggio distinte al Catasto Terreni del Comune censuario di Caravaggio foglio n. 9 al mappale n. 12779 della superficie di mq. 10520 di cui all'unità planimetria per la realizzazione del Progetto;
- b) a consentire allo Sponsor e ai Clienti dello Sponsor dal primo indicati che con il loro sostegno economico rendono possibile la realizzazione dell'intervento (in seguito i "Clienti dello Sponsor") di installare nell'area di progetto, per una durata pari al

presente contratto, un massimo di 3 cartelli informativi con fini pubblicitari e illustrativi dell'intervento di forestazione;

- c) a consentire allo Sponsor e ai Clienti dello Sponsor dal primo indicati di acquisire materiale fotografico dell'area e riprese video dell'intervento di forestazione;
- d) a concedere allo Sponsor e ai Clienti dello Sponsor dal primo indicati, per tutta la durata del presente contratto, libero accesso alle aree di progetto per l'organizzazione di eventi pubblicitari e informativi legati all'intervento di rigenerazione agroforestale;
- e) a divulgare l'iniziativa nelle occasioni istituzionali;
- f) a consegnare i Terreni puliti e liberi da cose, facendosi carico della rimozione delle coltivazioni e dei loro materiali di risulta prima della Data di accesso. Lo Sponsee, dichiara e garantisce inoltre che il Terreno non è inquinato e che, per quanto a propria conoscenza, si presta all'intervento di forestazione.

Resta inteso che rientra nella facoltà dello Sponsor quella di porre in essere, senza il supporto dello Sponsee e a propria cura e spese, ulteriori attività con fini pubblicitari e illustrativi dell'intervento di rigenerazione agroforestale.

Articolo 5 - Durata

Il presente contratto ha validità a partire dalla data di sottoscrizione e fino alla scadenza del secondo anno successivo al termine della piantumazione di cui lo Sponsor darà comunicazione allo Sponsee.

Il diritto di accesso all'area alla ditta incaricata dallo sponsor per provvedere alla realizzazione dell'intervento viene garantito da parte dello Sponsee a partire dalla scadenza del contratto agrario ovvero 12/11/2023 salvo accordi diversi con il locatario e da tale momento lo "Sponsor" è autorizzato ad effettuare gli interventi sull'area verde oggetto del contratto.

Le parti si danno atto che per l'intera durata del contratto, l'area resterà comunque nella disponibilità dei Comuni che ne mantengono il possesso e la custodia, fatta salvo per le attività in carico allo Sponsor.

Articolo 6 - Valore della sponsorizzazione e profili fiscali

Il valore della sponsorizzazione oggetto del presente contratto è determinato nella somma complessiva di euro 100.000,00 oltre ad IVA 22%, pari a un totale di euro 122.000,00 così suddivisi:

- La redazione del progetto di intervento € oltre IVA 22%;
- La realizzazione dell'intervento € oltre IVA 22%;
- La gestione dell'area per un periodo di anni due dopo il primo impianto € oltre IVA 22%;

Tale valore è pari al valore della prestazione resa dallo Sponsor.

Le attività dirette alla promozione dell'immagine dello Sponsor attuate dallo Sponsee e richiamate all'art. 4 che precede non possono in alcun caso eccedere detto valore.

In quanto operazione di natura permutativa, troveranno applicazione le norme previste dagli artt. 11-13 comma 2 lettera d del D.P.R. n. 633/1972 e, pertanto, l'ammontare delle rispettive fatturazioni dovrà in tutti i casi essere di pari importo sia in termini di base imponibile che di IVA.

Come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 7 novembre 2017, trattandosi di operazione permutativa, alle fatturazioni dello Sponsor non si renderà applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti (i.e. split payment) di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 1972 n. 633/1972.

Inoltre, Il Comune, in relazione al presente accordo, visto il pubblico interesse delle attività ricevute, prevede per lo Sponsor l'esenzione dal pagamento del canone/imposta per l'installazione dei mezzi pubblicitari nell'area di che trattasi e/o l'esenzione dal pagamento di ogni forma di canone/tributo dovuto per l'occupazione di suolo pubblico.

Ai fini dell'imposta di registro essendo le prestazioni del presente accordo soggette ad IVA, l'imposta si renderà dovuta solo in caso d'uso e in misura fissa.

Articolo 7 - Aspetti patrimoniali

Gli alberi e il restante materiale vegetale acquistato attraverso la sponsorizzazione restano di proprietà esclusiva del Comune di Caravaggio, che ne assume la custodia e, al termine del contratto, la manutenzione anche ai fini previsti dall'art. 2051 C.C.

Articolo 8 - Contratti a fornitori

Lo Sponsor nell'ambito delle attività previste dal presente contratto, potrà stipulare, con suoi fornitori, contratti di collaborazione e/o di servizio, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità ivi previste.

Lo Sponsor si impegna a comunicare i dati di tali fornitori al Comune.

Lo Sponsor è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile, nei confronti del Comune, per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui al presente accordo, anche nel caso in cui dovesse avvalersi di fornitori.

Lo Sponsor solleva le Amministrazioni comunali da qualsivoglia pretesa di fornitori, in ordine alle attività connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 9 - Forza Maggiore

Nessuna Parte sarà responsabile del ritardo o mancato adempimento totale o parziale dei propri obblighi contrattuali per causa di forza maggiore.

Per cause di forza maggiore devono intendersi esclusivamente quegli eventi imprevedibili e non imputabili alla Parte e completamente al di fuori del suo controllo nonostante l'impiego della massima diligenza, come calamità naturali, incendi, siccità, stati di emergenza, razionamenti, guerre, sommosse, serratte, ingiunzioni o provvedimenti governativi o di altre autorità o enti competenti, scioperi a carattere nazionale o ritrovamento di beni archeologici che, per natura ed entità, risultino tali da impedire o ritardare l'adempimento in tutto o in parte degli obblighi contrattuali.

Ove si verificano ritardi o mancati adempimenti, la Parte che per le cause sopra elencate sia impossibilitata ad adempiere comunicherà all'altra Parte l'esistenza della causa del ritardo o del mancato adempimento entro 24 (ventiquattro) ore dalla data in cui ha avuto conoscenza della causa di forza maggiore.

Qualora dalla causa di forza maggiore derivi una modifica alla tempistica, ai contenuti, ai costi e alle modalità di esecuzione del Contratto, la modifica stessa dovrà essere formalizzata per iscritto e recepita in un atto modificativo del Contratto stesso.

Manifestandosi i predetti eventi di forza maggiore, a seconda della loro entità e durata, le Parti si accorderanno al fine su una eventuale proroga dei termini contrattuali o su eventuali altri

luoghi in cui realizzare l'intervento di forestazione, fatta salva la possibilità di recedere, in tutto o in parte, con effetto immediato dal Contratto.

Articolo 10 - Riservatezza e Comunicazioni

Tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili dalle parti, di cui verranno in possesso le altre durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, dovranno essere considerate riservate e ne sono vietati l'utilizzo per altri scopi, il trasferimento ad altri in qualsiasi formato, nonché la pubblicizzazione.

Le Parti si impegnano altresì a far rispettare anche dal proprio personale e dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni, gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.

Lo Sponsee si impegna a concordare previamente con lo Sponsor eventuali comunicazioni pubbliche diverse da quelle previste a norma di legge o regolamento relative al Progetto.

Articolo 11 – Rapporti tra gli Sponsor

Fermo restando il contenuto del contratto di sponsorizzazione tra gli sponsor potrà essere conferita delega ad un singolo sponsor, che accettando, acquisisce mandato collettivo e irrevocabile (ai sensi degli articoli 1732, comma 2, e 1726 del codice civile) con rappresentanza, per le finalità del presente Contratto e per tutte le comunicazioni da inviarsi ai sensi del presente Contratto, divenendo così altresì unico ed esclusivo referente dello Sponsee nei rapporti con gli sponsor, assumendosi lo sponsor delegato, in solido con gli altri sponsor, ogni responsabilità nascente dal presente Contratto nei confronti del Comune di Caravaggio. In virtù di quanto precede ogni comunicazione/manifestazione di volontà da parte del Comune di Caravaggio si intende recapitata a tutti gli sponsor, ogni comunicazione/manifestazione di volontà effettuata dallo Sponsor delegato nei confronti del Comune di Caravaggio si intenderà accettata da tutti gli sponsor.

Articolo 12 - Risoluzione

L'inadempimento delle obbligazioni nascenti in capo alle Parti in forza del presente contratto comporta la risoluzione dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Articolo 13 - Responsabilità Amministrativa e Anticorruzione

Lo Sponsor si impegna a far osservare il Codice di comportamento del Comune di Caravaggio, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 28/01/2014 e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", ai propri collaboratori, pena la risoluzione del contratto.

Lo Sponsee dichiara di avere adottato ed efficacemente attuato, e si impegna a mantenere efficacemente in atto, misure idonee ad assicurare il rispetto delle Leggi Anticorruzione.

Ai fini del presente articolo per Leggi Anticorruzione si intendono il Codice Penale italiano, la Legge 6 novembre 2012 n.190, il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 e le altre disposizioni applicabili, e le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti in Italia; Le Parti convengono che l'inosservanza da parte di una di esse di una qualsiasi delle previsioni delle suddette normative accertata con sentenza di condanna passata in giudicato configurerà un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e, conseguentemente, legittimerà le altre Parti a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile.

Articolo 14 - Documenti che fanno parte del contratto

Fa parte del presente contratto e si intende allegato allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente unito al medesimo, ma depositato agli atti del Comune, il Progetto.

Articolo 15 - Disposizioni sulla privacy

Ciascuna Parte dichiara di essere informata e di acconsentire che i “dati personali” forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente contratto siano trattati esclusivamente per le finalità del contratto stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679.

Articolo 16 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, in merito all’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, è esclusivamente competente l’autorità giudiziaria del Foro di Bergamo.

Il presente contratto viene redatto e sottoscritto in duplice originale, uno per ciascuna delle parti sottoscrittenti, e sarà registrato solo in caso d’uso, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

Articolo 17 - Spese contrattuali, imposte e tasse

Tutte le spese, imposte, bolli e tasse relative alla eventuale registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello Sponsor.

Per lo Sponsor () _____

Per lo Sponsor () _____

Per il Comune di Caravaggio (Paolo Bordegari) _____